

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

di cui all'art. 139 del T.U. DPR. 1124/1965

RELAZIONE TECNICA

La Commissione Scientifica di cui al comma 1 dell'art.10 del Decreto Legislativo n.38/2000, istituita con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni, con il compito della elaborazione e della revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211, si è insediata l'11 settembre 2001 e si è riunita con periodicità mensile.

A conclusione dei lavori relativi alla prima fase del mandato la Commissione formula la proposta di aggiornamento dell'elenco di cui al **DM 18 Aprile 1973** (pubblicato nella GU n. 203 del 7/08/1973).

1.- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si richiamano i principali riferimenti normativi:

Testo Unico approvato con DPR 1124/1965. art.139: "E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità....."

D.M. 18/04/1973: "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

E' approvato il seguente elenco di malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti della disposizione legislativa richiamata in premessa (art. 139 T.U.)

L'elenco si articola in sette gruppi di malattie:

- 1) Malattie provocate dai seguenti agenti chimici
- 2) Malattie professionali della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci:
- 3) Malattie provocate da agenti diversi
- 4) Malattie professionali provocate dalla inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci
- 5) Malattie infettive e parassitarie di origine professionale
- 6) Malattie professionali dovute a carenza
- 7) Malattie professionali provocate da agenti fisici.

Decreto Legislativo 38/2000 art. 10 comma 4: "l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del T.U. conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli art. 3 e 211 del Testo Unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con Decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali su proposta della Commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'art. 139 comma 2 del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alle Sedi dell'istituto assicuratore competente per territorio".

La Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione e alla revisione dell'elenco delle malattie professionali di cui all'art.139 del Testo Unico, in quanto propedeutico all'aggiornamento delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del sopra citato Testo Unico, considerato che l'ultima revisione dell'elenco risale al 1973.

2.- CRITERI DI DEFINIZIONE DELL'ELENCO

L'art. 10 comma 4, del decreto legislativo n. 38/2000, presupponendo come di certa origine lavorativa le malattie di cui all'art. 139 T.U., fino a questo momento elencate nel DM 18/04/1973, ha disposto che, nell'elaborazione e nella revisione periodica di tale elenco, siano prese in considerazione e ricomprese anche le malattie di probabile e possibile origine lavorativa.

La Commissione, procedendo per la prima volta a tale elaborazione e revisione, ha ritenuto che, in base alle attuali conoscenze, l'assoluta certezza di origine non può più essere attribuita ad alcuna malattia professionale per il cambiamento delle esposizioni lavorative e per le interazioni tra causa morbigena e suscettibilità individuale, tanto che ormai si preferisce parlare di matrice causale (combinazione di multifattorialità e diversa sensibilità individuale). La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno ricorrere al concetto di "elevata probabilità" oltre che a quelli di "limitata probabilità" e di "possibilità". I tre concetti, e conseguenti definizioni, sono derivati, in riferimento alla multifattorialità e alle evidenze epidemiologiche della malattia esaminata, in base ai cinque criteri di causalità che si riportano (*):

- la consistenza (associazione dimostrata in più studi);
- la forza (la probabilità aumenta con l'aumento del rischio relativo e se c'è un gradiente dose-effetto);

- la specificità (ad una specifica esposizione corrisponde una specifica malattia);
- la temporalità (la causa deve precedere la malattia);
- la coerenza (o plausibilità biologica, da valutare con vari modelli anche animali).

in relazione a quanto sopra, l'elenco risulta costituito dai seguenti tre gruppi di malattie:

- **Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità** che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex artt. 3 e 211 del T.U.;
- **Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità** per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo;
- **Malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità** per le sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche.

La denuncia di tali malattie ha la finalità di registrare e monitorare le segnalazioni di varia provenienza (Istituti universitari e di ricerca, ASL, medici di base, etc..) ai fini di non disperdere dati utili per il confronto e i necessari approfondimenti di ordine scientifico ed epidemiologico.

Con tali premesse le malattie dell'elenco sono state ripartite nelle seguenti tre liste:

LISTA I: Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità'

LISTA II: Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità'.

LISTA III: Malattie la cui origine lavorativa è "possibile".

La esposizione lavorativa agli agenti che possono essere causa di malattia professionale riguarda tutte le categorie di lavoratori: dell'industria, agricoltura, artigianato, commercio, pubblica amministrazione etc. indipendentemente dalla specifica tutela assicurativa INAIL ai fini delle prestazioni.

L'elenco delle malattie professionali previsto dall'art. 139 del T.U., già prima del 1973 era stato adeguato alle raccomandazioni della Commissione Europea (C.E.), rinnovate nel 1990 e nel 2003; con la 2003/670/CE viene tra l'altro comunicato: "La presente raccomandazione deve costituire uno strumento privilegiato per la prevenzione a livello comunitario", con la testuale raccomandazione agli stati membri (art. 1 p. 10): "Di promuovere il contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie".

Le suddette raccomandazioni comprendono in Allegato I l'elenco europeo delle malattie "direttamente connesse con la professione esercitata" e in Allegato II "l'elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell'allegato I dell'elenco europeo".

In Italia l'art. 10 del D.Lgs. 38/2000 ha tenuto conto degli intenti della Commissione Europea prevedendo un aggiornamento dell'elenco ex art. 139 simile a quello europeo affinché possa diventare uno strumento utile, per la individuazione delle malattie correlate al lavoro, e per le conoscenze finalizzate alla prevenzione delle stesse.

La Commissione ex art. 10 D.Lgs. 38/2000, viste le raccomandazioni della C.E., tenuto conto dell'ultimo aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali allegate al T.U. con Dpr. 336/94, nonché degli elenchi delle malattie professionali in vigore negli altri paesi europei, in base al mandato affidatole con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 marzo 2001 e successive modifiche:

- ha dato precedenza alla revisione dell'elenco datato 1973, considerati i quasi trenta anni di mancato aggiornamento e la frequente inadempienza dell'obbligo di denuncia di malattia professionale prevista dall'art. 139 T.U.;
- ha tenuto conto della difficoltà ad utilizzare il suddetto elenco da parte dei medici non esperti nel campo delle malattie professionali;
- ha perciò deciso di aggiornare l'elenco, oltre che con la revisione e l'inserimento delle nuove malattie, anche con una diversa struttura che prevede l'indicazione in due colonne degli agenti di rischio e delle principali e più note malattie ad essi correlate secondo le più aggiornate conoscenze
- ha predisposto una terza colonna con il codice delle malattie elencate secondo la Codifica Internazionale alla decima revisione (ICD-10), adeguando la definizione e la terminologia delle malattie a tale codifica. È stata inoltre prevista la numerazione progressiva per ogni gruppo di "agente-malattia", tale che ogni malattia potrà essere identificata con un codice comprensivo della numerazione e dell'ICD-10; la prima cifra è riferita alla lista (I-II), la seconda al gruppo di agente-malattia (da 1 a 7), la terza al numero progressivo seguito dal codice ICD-10. Nella lista III tale codifica non è presente in quanto non è sempre precisabile la patologia correlata.

Tali accorgimenti dovrebbero permettere l'applicazione dell'art. 139 per le finalità sia preventive sia assicurative, oltre che per le acquisizioni scientifiche soprattutto di ordine epidemiologico. L'impegno di tutte le strutture sanitarie, oltre che dei medici di base, dovrà essere di particolare attenzione a correlare ogni tipo di malattia in osservazione con l'attività lavorativa, presente e pregressa dei pazienti, attraverso

una accurata anamnesi lavorativa.

“.....
.....
.....
OMISSIS
.....
.....
.....”

In relazione a quanto sopra, considerato che ogni malattia e relativo agente è identificabile in elenco (Lista I e II) con il codice denominato "CODICE IDENTIFICATIVO", è indispensabile che il decreto in attuazione preveda esplicitamente l'obbligo normativo di indicarlo nella denuncia di malattia professionale, limitatamente alle Liste I e II.

3.- STRUTTURA DELL'ELENCO

Le malattie in elenco sono state così raggruppate:

Malattie da agenti chimici;
Malattie da agenti fisici;
Malattie da agenti biologici;
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie della pelle;
Tumori professionali;
Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro incluse solo nella lista II.
Per i diversi gruppi di malattie si è predisposto un breve commento sulla impostazione.

Malattie da agenti chimici (gruppo 1)

Si è proceduto alla formulazione degli elenchi sulla scorta dei dati epidemiologici e scientifici disponibili, relativi alle patologie associate ai diversi agenti chimici; questi sono stati suddivisi per la famiglia di appartenenza, indicando quei composti ai quali sono correlate, con criteri consolidati, specifiche patologie.
Gli agenti chimici sono inclusi nella LISTA I; nella LISTA II e III sono riportate quelle malattie "di limitata probabilità" o "di possibile" origine lavorativa correlate ad alcuni agenti già presenti nella LISTA I.

Malattie da agenti fisici (gruppo 2)

Sono stati inclusi i più noti agenti di rischio (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e i più recenti di ordine ergonomico con le correlate malattie a carico degli arti e della colonna vertebrale, inseriti nelle LISTE I, II, III a secondo della evidenza epidemiologica e delle conoscenze acquisite per le stesse.

Malattie da agenti biologici (gruppo 3)

Sono state incluse le malattie che possono essere contratte per causa lavorativa tenendo anche conto dell'elenco allegato XI del dlgs 626/94.

Malattie dell'apparato respiratorio (gruppo 4)

Sono riferite ad agenti non compresi in altre voci, prevalentemente polveri, sclerogene e inerti, causa di pneumoconiosi e di altre broncopneumopatie e ad agenti causa di asma bronchiale allergico e delle alveoliti allergiche estrinseche.

Malattie della pelle (gruppo 5)

Nella prima voce dell'elenco sono indicati tutti gli agenti compresi o non compresi in altre voci, dei quali è noto il potere irritante o sensibilizzante. Le schede tecniche dei relativi composti riportano, secondo il D.Lgs 52/97 e il D.Lgs 65/03, le frasi di rischio R38 (irritante per la pelle) e R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle).

Le successive voci dell'elenco riguardano i composti fotoattivi, gli agenti fisici e altri agenti causa sia di dermatiti sia di tumori cutanei.

Tumori professionali (gruppo 6)

Nella LISTA I sono inseriti gli agenti chimici, fisici, biologici, nonché le lavorazioni, per i quali, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, è altamente probabile che l'esposizione lavorativa causi l'insorgenza di tumori; sono state riportate le malattie tumorali (v. "organo bersaglio") ad essi correlate che hanno le maggiori evidenze epidemiologiche. Ai fini suddetti è stato fatto particolare riferimento alla revisione dei dati scientifici effettuata dalla International Agency Research on Cancer (IARC) nonché alle indicazioni provenienti dalla Unione europea e da altre agenzie internazionali.

Nella LISTA II sono inclusi:

- gli agenti di gruppo 1 IARC per quelle malattie tumorali ancora in osservazione (es. asbesto e tumore della laringe, antiblastici e sistema emolinfopoietico nel personale addetto alla manipolazione);
- gli agenti di gruppo 2A IARC correlati a specifiche malattie tumorali di uno o più organi o apparati;
- le lavorazioni che hanno comportato esposizione professionale all'asbesto come da Registro Nazionale dei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati (art. 36 D.lgs n. 277/91-DPCM n. 308/02) tenuto dall'ISPESL su segnalazione dei Centri Operativi Regionali (C.O.R.)

Nella LISTA III sono incluse quelle patologie tumorali riferite ad agenti del gruppo 1 e 2A IARC la cui correlazione è ritenuta allo stato "possibile" ma con basse e/o non confermate evidenze nell'uomo. Sono inoltre comprese sostanze del gruppo 2A IARC di cui non sono ancora definiti nell'uomo gli organi bersaglio.

Si precisa che nell'elenco sono riportati anche agenti cancerogeni il cui utilizzo è attualmente vietato o fortemente limitato (ad esempio amine aromatiche - D.Lgs 25/02, asbesto - Legge 257/92, benzene - Legge 245/63, ecc) in considerazione delle esposizioni lavorative in epoca antecedente alle disposizioni legislative.

Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzione dell'organizzazione del lavoro (gruppo 7)

Sono state incluse in LISTA II, riferite a condizioni lavorative di costrittività organizzativa cui sono correlabili le specifiche patologie neuropsichiche.

Note

(*) Fonte: Hill A.B. "The environment and disease: association or causation?" Proc Royal Soc Med, 58: 295-300, 1965